



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI LECCE**

**Prima Sezione Civile**

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

<b>dott. Riccardo Mele</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Maurizio Petrelli</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott. Patrizia Evangelista</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022, promossa da:

**L. (c.f.)**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**SPA, già BANK SPA, (c.f.)**, rappresentata e difesa dall' Avv.;

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.

#### **Svolgimento del processo**

S. era titolare del conto corrente n. [REDACTED] presso la Filiale di [REDACTED] di \_\_\_ spa.

F. G. spa (mandataria di Banca spa e della sua incorporante per fusione spa), con ricorso del 14.2.2005, sulla base del saldaconto, chiedeva al Tribunale di Brindisi Sez. [REDACTED] di ingiungere allo Sconosciuto e alla sua coniuge obbligata in garanzia il pagamento di € 9.752,15 oltre interessi. Il Giudice di [REDACTED] emetteva il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] per la sorte richiesta.

I coniugi opponevano il decreto e agivano in riconvenzionale per il ricalcolo del saldo di conto corrente e la condanna della Banca al pagamento degli importi eventualmente risultanti a credito.

Nel giudizio così instaurato (Trib. Brindisi Sez. [REDACTED], n.r.g. [REDACTED]) si costituiva l'opposta Finanziaria, mentre interveniva volontariamente Bank (Banca) spa, mandataria di spa, divenuta nelle more titolare del rapporto in virtù di cessione del credito da C. spa.

La Sezione di [REDACTED], decidendo l'opposizione con sentenza n. [REDACTED], revocava il decreto ingiuntivo ed accertava il saldo di chiusura risultante dal c/c n. 02.035352 intestato a S. presso la Filiale della Banca Spa di [REDACTED] in € 67.331,55 alla data del 18.5.2000.

La pronuncia, non impugnata, passava in giudicato.

Con scrittura del 22.10.2010 i coniugi S. cedevano all'avv. L., in ragione dell'attività di assistenza legale dallo stesso prestata in loro favore in numerosi giudizi civili, "tutti i crediti che essi vantano nei confronti della Finanziaria e della \_\_\_ Bank Spa in virtù e per effetto della sentenza n. [REDACTED] pronunciata dal Tribunale di Brindisi - Sez. [REDACTED] in data 31.7.2010". Con ricorso depositato il 20.11.2013 presso il Tribunale di Brindisi, l'avv. L. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] nei confronti di Bank Spa, frattanto subentrata a Banca Spa.

Quest'ultima proponeva opposizione, eccependo la prescrizione del credito azionato.

Con sentenza del 28.8.2019, il Tribunale di Brindisi accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito di € 67.331,55.

Argomentava il primo giudice che la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di n. aveva rigettato la domanda riconvenzionale per la condanna di F.G. s.p.a. (mandataria per il recupero del credito della Banca s.p.a., e per essa di C. s.p.a) in quanto rivolta nei confronti di chi non era titolare del rapporto.

Pertanto, non essendo stata impugnata, la suddetta decisione, divenuta quindi definitiva, faceva stato nel giudizio n.r.g. ed il decorso decennale dalla chiusura del conto aveva fatto prescrivere qualsivoglia credito, non essendovi stato alcun atto interruttivo nel decennio successivo al 19.05.2000 (data di chiusura del c/c

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Avv. L., chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge

Ha resistito in giudizio, con comparsa di risposta, SpA (denominazione attualmente assunta da Bank S.p.A.), che ha concluso per il rigetto dell'appello.

A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

#### **Motivi della decisione**

Preliminarmente va esaminata la questione sollevata, per la prima volta in questa sede, da SpA in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'appellata.

Sostiene quest'ultima, subentrata ad spa, di essere solo cessionaria del credito vantato dalla banca sulla base del saldo finale del c/c intestato allo S., e quindi di essere succeduta, a titolo particolare, soltanto nel lato attivo creditorio di quel rapporto giuridico, con conseguente difetto di

legittimazione passiva riguardo le domande restitutorie avanzate dal L., che avrebbe dovuto proporre nei confronti della cedente.

L'eccezione è infondata.

Invero nella sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione di [REDACTED], n. [REDACTED] è affermato espressamente, in motivazione, che spa è *“titolare del rapporto obbligatorio originariamente facente capo alla [REDACTED]”* (pag. 3 della sentenza) e che la domanda di accertamento del credito vantato dallo S. deve ritenersi proposta nei confronti della predetta società (*“La domanda di parte opponente, pertanto, non essendo stata proposta nei confronti dell'originario o attuale titolare del rapporto obbligatorio, non può essere in questa sede accolta, fermo restando l'accertamento in merito al credito vantato dallo S. nei confronti della banca spa (ora [REDACTED])”, pag. 5 della sentenza*).

Essendo tale sentenza passata in giudicato non può più mettersi in discussione, nel presente giudizio, la titolarità del rapporto obbligatorio facente capo a [REDACTED], già accertata nel primo giudizio, fra le stesse parti, relativo allo stesso rapporto giuridico (Cass. n. 10420/2002; Cass. n. 10502/2004).

Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta: **“violazione degli artt. 2908, 2909, 2943 c.c.; violazione “ne bis in idem”**.

In particolare, secondo parte appellante, la sentenza n. 101/2010 avrebbe accertato un credito e la mancata impugnazione della pronuncia comporterebbe la formazione sul punto del giudicato (anche soltanto implicito).

Conseguenza di tanto è la immodificabilità e irretrattabilità dell'accertamento in merito al credito vantato dallo S. nei confronti della SpA.

Non era pertanto consentito, nel giudizio R.G. n. [REDACTED], né chiedere né dichiarare la prescrizione di un diritto sorto con la sentenza n. [REDACTED] e cristallizzato col suo passaggio in giudicato.

Da tale pronuncia sarebbero infatti decorsi nuovi termini prescrizionali.

Il motivo è fondato.

Si è già detto che con la predetta sentenza è stato accertato il credito dello S. nei confronti della spa e, quindi, nei confronti di ██████████, cui è subentrata l'odierna appellata.

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il rigetto della domanda di ripetizione di indebito proposta dai coniugi S., nel giudizio definito con la sentenza n. ██████████, non esclude l'effetto interruttivo della prescrizione del credito, riconosciuto in loro favore, verificatosi nella fattispecie in conseguenza dell'accoglimento della domanda di accertamento del credito nei confronti di F. spa.

Con tale domanda, infatti, i coniugi S. hanno chiaramente inteso ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito, quale saldo positivo del relativo rapporto di c/c, al fine di ottenerne il pagamento, peraltro espressamente richiesto con la contestuale domanda di ripetizione di indebito, quest'ultima proposta erroneamente nei confronti di altro soggetto non legittimato (come statuito sempre con la citata sentenza).

Anche la sola domanda di accertamento vale ad interrompere la prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio, introducendo un giudizio di cognizione diretto indubbiamente ad ottenere una tutela giudiziaria del proprio diritto (Cass. n. 21799/2021; Cass. n. 13302/2012; Cass. n. 23813/2012).

L'accoglimento di questo motivo assorbe gli altri motivi di impugnazione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte così provvede:

- 1) In riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto;

- 2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida per il primo grado in euro [REDACTED] per compensi e, per il secondo grado, in euro [REDACTED] per compensi ed euro [REDACTED] per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.

Lecce, 21.10.2024

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. Maurizio Petrelli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Mele)